

Regolamento per la migliore amministrazione della

Comunione “BENI SOCIALI di VINCA”

Premessa

La Comunione “Beni Sociali di Vinca” (*inde* citata anche CBSV) è disciplinata, oltre che dalle previsioni del presente regolamento, dalle norme previste dal Titolo VII, capo I del codice civile.

I principi informatori della CBSV sono i seguenti:

- 1) Universalità del diritto di informazione e di proposta;
- 2) Proporzionalità del potere di decisione in base alla quota di partecipazione;
- 3) Necessità della maggioranza (50% + 1) delle quote della CBSV, per l’assunzione delle delibere di ordinaria amministrazione e dei 2/3 delle quote della CBSV, per l’assunzione delle delibere di straordinaria amministrazione;
- 4) Obbligatorietà delle decisioni anche per i contrari;
- 5) Assenza di strutture sovraordinate e complesse.

Art. 1.

Le decisioni verranno assunte in riunioni assembleari a cui dovranno essere invitati a partecipare tutti i titolari di quote della CBSV.

La quota di partecipazione alla CBSV dovrà essere oggetto di autocertificazione, corredata da fotocopia sottoscritta di documento di identità in corso di validità, con tutte le conseguenze previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione.

La presenza alla riunione dei titolari di quote della CBSV alla riunione potrà avvenire anche per delega, necessariamente conferita con atto scritto, ad altri titolari di quote della CBSV, o a parenti e/o affini di titolari di quote della CBSV; la delega non necessita di particolari formalità, fatta salva l’espressa volontà di attribuire al delegato il potere di rappresentanza nella riunione.

L’avviso di convocazione della riunione, che dovrà tenersi almeno una volta all’anno, anche ai fini del rendiconto, dovrà contenere l’indicazione dell’ordine del giorno e dovrà essere comunicato, almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione, a mezzo pubblici proclami e a mezzo stampa.

La riunione sarà presieduta da persona, anche estranea alla CBSV, eletta dalla maggioranza per quote dei titolari della CBSV, presenti alla riunione. Il presidente dirige, coordina i lavori, fissando, di volta in volta, le regole che riterrà più opportune, al fine del più efficiente svolgimento degli stessi.

Le decisioni assunte nella riunione dovranno essere approvate con il voto favorevole del 50% + 1 delle quote dei partecipanti alla CBSV, per le delibere riguardanti la ordinaria amministrazione e con il voto favorevole dei 2/3 delle quote dei partecipanti alla CBSV, per le delibere riguardanti la straordinaria amministrazione; le decisioni saranno comunque vincolanti per tutti i partecipanti alla CBSV.

Art. 2.

L'ordinaria amministrazione potrà essere delegata ad uno o più amministratori, in numero non superiore a 12.

Gli amministratori verranno designati dai partecipanti alla riunione con voto *pro quota* su liste bloccate.

Gli amministratori indicati nella lista che avrà ottenuto il voto favorevole del 50% + 1 delle quote della CBSV resteranno in carica 5 anni.

Gli amministratori non avranno diritto ad alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese vive documentate e/o anticipate per l'espletamento del mandato, fatta salva l'eventualità di incarichi specifici la cui remunerazione sarà stabilita all'unanimità dagli altri amministratori.

Le decisioni degli amministratori verranno assunte a maggioranza.

Art. 3.

Agli amministratori è attribuito il potere di rappresentanza sostanziale e processuale della CBSV in tutte le controversie attive e passive, dinanzi ad ogni autorità giurisdizionale, di ogni ordine e grado.

Art. 4.

Agli amministratori è conferito il potere di rappresentanza sostanziale e la conseguente legittimazione sostanziale rappresentativa della CBSV, comprendente il potere di stipulare contratti aventi ad oggetto i beni comuni.

Art. 5.

Ogni titolare di quote della CBSV potrà consultare quanto di sua competenza, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di tutela della privacy.

Ogni titolare di quote della CBSV ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli amministratori la variazione quantitativa e/o nominativa delle proprie quote e del proprio indirizzo, con la produzione della documentazione necessaria e sufficiente.

In mancanza di ciò si farà riferimento all'intestazione ed indirizzo precedentemente noti.